Terzo settore: normativa

Dott.ssa Laura Pollastro

Definizione

- Terzo Settore: insieme di soggetti e iniziative private che perseguono obiettivi sociali, diversi dal profitto.
- La definizione 'Terzo settore' è stata normata dall'art.1, L.106/2016 (Legge delega): Il complesso degli enti privati, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti e atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi

Riforma del Terzo Settore: perché?

- Ragioni FORMALI: mettere ordine nel mondo del terzo settore
- ☐ Un solo **codice** che disciplini gli aspetti civili, contabili e fiscali (al posto di tante leggi)
- Un solo registro (al posto dei vari registri)

- Ragioni SOSTANZIALI:
- □ Agevolazioni fiscali agli enti del terzo settore più meritevoli MA maggiori obblighi di rendicontazione contabile e maggiori controlli
- Massima trasparenza (registro pubblico)

Struttura codice del terzo settore

D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117

Norme 'comuni' applicabili a tutti gli ETS:

- TITOLO I (artt.1-3) DISPOSIZIONI GENERALI (finalità, principi)
- **TITOLO II** (4-16) DEGLI ETS IN GENERALE (definizione ETS, attività 'di interesse generale' e 'diverse', divieto distribuzione utili anche indiretta, devoluzione patrimonio, contabilità bilancio e lavoro)
- **TITOLO III** (17-19) DEL VOLONTARIATO E DELL' ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (definizione e limiti, assicurazione obbligatoria, promozione della cultura del volontariato)
- **TITOLO IV** (20-31) DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE (statuto, personalità giuridica, ammissione soci, assemblea, organo di amministrazione, organo di controllo)
- **TITOLO V** (32-44) DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Reti associative, Società di mutuo soccorso)
- **TITOLO VI** (45-54) DEL RUNTS (struttura, iscrizione, contenuto e aggiornamento, estinzione o scioglimento dell'ente, cancellazione, funzionamento del registro, trasmigrazione registri esistenti)

Struttura codice del terzo settore (2)

D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117

- **TITOLO VII** (55-57) DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI (coinvolgimento ETS tramite co-programmazione, coprogettazione, accreditamenti, convenzioni con la P.A.)
- TITOLO VIII (58-76) DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ETS (consiglio nazionale del Terzo settore, composizione e attribuzioni)
- TITOLO IX (77-78) TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ETS E ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE (titoli di solidarietà, regime fiscale social lending)
- **TITOLO X** (79-89) REGIME FISCALE DEGLI ETS (regime forfettari degli ETS non commerciali, social bonus, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, regime fiscale ODV e degli enti filantropici, regime fiscale APS, regime forfettario per le attività commerciali svolte da APS e ODV, scritture contabili)
- **TITOLO XI** (90-97) CONTROLLI E COORDINAMENTO (controlli e poteri su fondazioni e ETS, sanzioni ad organi amministrativi, controlli, vigilanza)
- TITOLO XII (98-104) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.4 CTS

- Sono enti del Terzo settore:
- le organizzazioni di volontariato,
- le associazioni di promozione sociale,
- gli enti filantropici,
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
- le reti associative,
- le società di mutuo soccorso,
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
- le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

ART.4 CTS (2)

- 2. Non sono enti del Terzo settore
- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
 n. 165,
- le formazioni e le associazioni politiche,
- i sindacati,
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
- le associazioni di datori di lavoro,
- nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.

ART.4 CTS (3)

- Gli **Enti religiosi** possono diventare ETS a condizione che (art.4,co.3,Cts), limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale art.5:
- □ adottino un Regolamento conforme al CTS e depositato nel RUNTS
- costituiscano un patrimonio destinato
- ☐ tengano separatamente le scritture contabili art.13

ART.4 CTS (4)

- La qualifica di ETS dipende dall'esistenza dei seguenti requisiti:
- □ No scopo di lucro (artt.8-9) (destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutarie, vietata la distribuzione di utile, devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altri ETS)
- ☐ Consentita attività commerciale per sua natura lucrativa purchè utile reimpiegato e non distribuito ai soci
- 'carattere aperto' (art.23) e principii di 'non discriminazione'
- Democraticità della struttura interna (art.24)
- ☐ Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale art.5
- □ Iscrizione nel runts (art.11) (gli ETS che esercitano attività principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti anche all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese)

IL RUNTS (ART.45, CTS)

- Il RUNTS ha 7 sezioni:
- a) ODV
- b) APS
- c) Enti filantropici
- d) Imprese sociali incluse le cooperative sociali
- e) Reti associative
- f) Società di mutuo soccorso
- g) Altri enti del terzo settore
- Un Ente non può iscriversi contemporaneamente a due sezioni (ad eccezione delle Reti associative).

IL RUNTS (ART.45, CTS)

- Il RUNTS ha **l'obiettivo** di garantire l'uniformità di trattamento degli ETS su tutto il territorio nazionale e di assicurare l'omogeneità e piena conoscibilità delle informazioni in esso contenute.
- Il RUNTS è **istituito** presso il Ministero del lavoro) ed è operativamente gestito su base territoriale (Uffici Regionali)
- Il RUNTS è **pubblico** ed è reso accessibile gratuitamente a tutti gli interessati in modalità telematica.
- Al RUNTS si iscriveranno sia enti commerciali sia enti non commerciali. Gli ETS commerciali devono iscriversi anche al Registro imprese. Non le Imprese sociali, che dovranno essere iscritte solo al Registro imprese.

ART.5 CTS

- Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:
- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;

ART.5 CTS (2)

- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) Formazione universitaria e post-universitaria;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

ART.5 CTS (3)

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

ART.5 CTS (4)

- m) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

ART.5 CTS (5)

- p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

ART.5 CTS (6)

- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

ART.5 CTS (7)

- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART.6 CTS

- 1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
- Possono essere svolte attività diverse da quelle art.5, a condizione che lo statuto lo consenta e siano
 'secondarie e strumentali' rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con
 DM Lavoro.
- Le attività diverse non rappresentano delle attività che l'ETS deve necessariamente svolgere, ma delle attività «facoltative», che potranno essere svolte se consentito e previsto in atto costitutivo o statuto e se secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

ART.6 CTS (2)

- **STRUMENTALITA':** ricorre ogni volta l'attività sia funzionalmente orientata alla realizzazione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ETS.
- L'obiettivo è quello di incoraggiare l'autofinanziamento degli ETS attraverso attività commerciali, purché strumentali rispetto all'interesse generale.
- **SECONDARIETA'**: è un requisito legato a specifici parametri economici (requisiti alternativi), deve ricorrere **almeno una** delle condizioni:
- 1. Ricavi attività diverse' NON SUPERIORE al 30% entrate complessive ETS
- 2. Ricavi attività diverse NON SUPERIORE al 66% costi complessivi ETS
 - ➤ La scelta del criterio di valutazione è rimessa all'ente.

ART.6 CTS (3)

- Le entrate 'complessive' comprendono anche: proventi da attività 'nobili', quote associative, liberalità e lasciti, contributi pubblici senza vincolo di corrispettivo, raccolta fondi, somme 5xmille
- I costi 'complessivi' comprendono anche quelli 'figurativi' di: impiego volontari iscritti nei registri
 (retribuz. oraria da CCL), cessioni/erogazioni gratuite di denaro/beni/servizi, differenza tra il valore
 nominale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo
 effettivo di acquisto.
- Lo sforamento dei parametri dovrà essere segnalato, dall'organo amministrativo all'Ufficio Runts entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio. Se lo sforamento non viene segnalato ovvero non c'è recupero della percentuale nell'anno successivo, l'ETS sarà espulso dal Runts.

ART.79 CTS

- Criteri oggettivi da applicare ogni fine anno per la determinazione della prevalente commercialità, legati alla prevalenza oggettiva dei proventi commerciali su entrate da attività non commerciali
- 2. Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.
- 2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.

ART.79 CTS (2)

- 4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5:
- a) I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- b) I contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

ART.79 CTS (3)

• 5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b), tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.

ART.79 CTS (4)

- **5-bis.** Si considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali.
- **5-ter.** Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.

ART.79 CTS (5)

• 6. Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Si considerano, tuttavia, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

ART.79 CTS (6)

- Si considerano **ETS non commerciali** quelli (escluse imprese sociali) che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale art.5 e in conformità ai criteri indicati nel comma 2 (gratuità o corrispettivi non superiori a costi effettivi) e nel comma 3 (ricerca scientifica) dell'art.79.
- Si diventa 'ETS commerciali' quando, nello stesso anno:
- ✓ proventi attività di interesse generale art.5 svolte in modalità commerciali (corrispettivi > costi effettivi) + proventi da attività 'diverse' art.6 (escluse sponsorizzazioni) > entrate non commerciali ex art.79, co.5-bis

ART.79 CTS (7)

- Entrate considerate non commerciali:
- ☐ Quote associative, contributi, liberalità, sovvenzioni e simili
- □ Proventi da attività di interesse generale art.5 svolte in modalità non commerciale (corrispettivi < costi specifici)</p>
- □ Valore normale di mercato di cessioni beni e prestazioni servizi svolte in modalità gratuita o comunque non commerciale
- Le attività di interesse generale di cui all'art.5 si considerano di natura non commerciale quando sono svolte (anche a favore di 'terzi' non associati) a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi 'effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici di P.A., e tenendo conto del margine di tolleranza del 5% per max due anni consecutivi.

ART.79 CTS (8)

- La ricerca scientifica di particolare interesse sociale è considerata non commerciale se:
- 1. Svolgimento diretto della ricerca da parte degli ETS stessi o affidamento ad Università ed altri organismi di ricerca (ex Dpr 135/2003);
- 2. Reinvestimento totale di tutti gli utili prodotti in ulteriore attività di ricerca;
- 3. Diffusione gratuita dei risultati della ricerca;
- 4. Divieto di accesso ai risultati in forma preferenziale per altri soggetti privati.
- Attività detassate con presunzione assoluta solo per ETS non commerciali:
- □ Raccolte fondi pubbliche, occasionali, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, anche attraverso la cessione di beni di 'modico valore' o di servizi ai sovventori;
- ☐ Contributi erogati da PP.AA., finalizzati allo svolgimento delle attività istituzionali di interesse generale dell'ente;

Attività de-commercializzate

- ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATE PER ODV Art.84 Non si considerano attività commerciali: le attività ex art.79,co.2-3-4 attività di vendita beni acquisiti da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'ODV senza intermediari cessioni di beni prodotti dagli stessi assistiti o dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'ODV, senza intermediari; attività di somministrazioni di alimenti e bevande durante raduni, manifestazioni, celebrazioni, a carattere occasionale.
- ATTIVITA' DE-COMMERCIALIZZATE PER APS Art.85 Non si considerano commerciali attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti: di associati e familiari conviventi degli stessi di associati ad altre associazioni svolgenti medesima attività e facenti parte di unica organizzazione locale/nazionale, nonchè di Enti composti per oltre 70% da ETS cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente a associati e familiari verso corrispettivi specifici in attuazione scopi istituzionali attività di vendita beni donati da terzi per sovvenzione, a condizione che vendita sia fatta direttamente dall'APS senza intermediari e senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

Attività de-commercializzate (2)

- Si considerano, per APS, Attività sempre commerciali Cessioni beni nuovi prodotti per la vendita Somministrazioni di pasti Erogazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore Prestazioni alberghiere, di alloggio, trasporto, deposito Prestazioni di servizi portuali e aeroportuali Gestione di mense Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici Gestione di fiere ed esposizioni commerciali Pubblicità commerciale Telecomunicazioni e radiodiffusione circolari
- ATTIVITA' COMMERCIALI E DE-COMMERCIALIZZATE PER APS Art.85, co.4 Non si considerano attività commerciali per APS (deroga, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici) Somministrazioni di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale APS da bar Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, alle seguenti condizioni: tale attività sia complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali sia effettuata verso associati e familiari conviventi non si faccia pubblicità all'esterno o comunque non ci si avvalga di strumenti di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Ente non commerciale

- PER DEFINIRE UN ENTE 'NON COMMERCIALE'
 O 'COMMERCIALE'
- □ Proventi commerciali + Proventi da attività di interesse generale art.5, svolte con modalità per cui corrispettivi>costi effettivi (con margine di tolleranza del 5% per max due anni consecutivi) + Proventi da attività 'diverse' art.6 (al netto dei proventi da sponsorizzazioni)
- Entrate da attività non commerciali + quote associative, contributi, liberalità, 5xmille e simili + proventi ed entrate non comm.li ex art.79,co.2-3-4 + valore normale di cessioni/prestazioni afferenti attività svolte gratuitamente o senza marginalità

ODV

ODV ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

- Associazione riconosciuta o non riconosciuta
- ☐ Attività svolta prevalentemente in favore di terzi non associati
- ☐ In prevalenza attività di volontariato dei propri associati
- ☐ Per le attività di interesse generale prestate, la ODV può ricevere solo il rimborso delle spese sostenute e documentate, salvo che attività sia svolta come secondaria nei limiti art.6
- ☐ Minimo 7 persone fisiche o 3 ODV
- ☐ Tutti gli amministratori devono essere associati
- ☐ I componenti degli organi sociali (tranne organo di controllo) non ricevono compensi ma solo rimborsi spese.
- ☐ Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% dei volontari

APS

APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

- ☐ Associazione riconosciuta o non riconosciuta
- ☐ Attività svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi
- ☐ In prevalenza, attività di volontariato dei propri associati
- ☐ Minimo 7 persone fisiche o 3
- □ Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% dei volontari oppure al 5% degli associati (parametri alternativi)

Grazie per l'attenzione!